



COMUNE DI CHIESANUOVA

Città Metropolitana di Torino

Via Cresto n. 13
C.F. 92506180015

Tel. e Fax. 0124 666014
P.Iva 001900810019

Pr. 272

Ordinanza Sindacale n. 1/2025

OGGETTO: TAGLIO DI ALBERI E VEGETAZIONE ESISTENTI SU TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE PUBBLICHE.

Premesso che è stata rilevata la presenza di siepi, rami e piante sporgenti sulle vie soggette al pubblico transito, che invadono le sedi stradali e che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, specchi parabolici e/o di impianti di illuminazione pubblica, così interferendo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

Considerato che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza delle strade pubbliche rappresentando di fatto un potenziale pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici avversi quali temporali, forti raffiche di vento e nevicate;

Considerato altresì che:

- l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di adeguata visibilità;
- le citate condizioni di sicurezza possono essere garantite mediante l'effettuazione dei necessari interventi di manutenzione a carico dei proprietari delle aree interessate;

Richiamato l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

Ritenuto pertanto, al fine di prevenire potenziali situazioni di rischio per la sicurezza viaria, veicolare e pedonale, nel territorio comunale, di portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche, la necessità di provvedere mediante interventi di taglio ovvero di riduzione e riequilibrio della vegetazione esistente nei predetti terreni e aree;

Viste le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed in particolare gli artt. 16,17,18, 29 e 31 del Codice della strada (D. Lgs. 285/92) e suo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s. m. e i.);

Visto il D. Lgs. n. 285/92 e s.m. e i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

A tutti i proprietari, ai possessori ed ai detentori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con tutte le viabilità pubbliche presenti sul territorio comunale, di provvedere **entro 30 gg dalla data della presente**, al taglio ed allo

- sgombero della vegetazione e delle piante, in stato deperente, sradicate, stroncate o che, per la loro struttura e/o inclinazione, risultano potenzialmente pericolose per gli utenti delle infrastrutture viarie pubbliche, nonché per le infrastrutture stesse.

AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da Euro 168,00 a Euro 674,00 e pecuniaria previste dal Codice della Strada, ferme restando le responsabilità in caso di danni.

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

Che prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati, qualora necessario, con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei soggetti succitati, l'inadempiente ristorerà direttamente ogni eventuale danno unitamente a tutte le potenziali spese che dovessero essere sostenute dal Comune di Chiesanuova.

Gli agenti di Polizia Municipale e gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, L. 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 02.07.2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero mediante ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Chiesanuova, ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, e sul sito internet del comune. Copia dello stesso saranno altresì affisse anche presso le aree periferiche del territorio comunale nei luoghi di affissione pubblica.

15 GEN 2025

IL SINDACO

STRUCANO Piervanni
